

NOVITA' DEL "DECRETO CRESCITA" – Parte 1

DOTTORI COMMERCIALISTI AVVOCATI

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELLONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'
DOTT. AREA LEGALE

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Gentili Clienti,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. "Decreto Crescita", rendendo definitive le novità fiscali che riepiloghiamo qui di seguito.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

E' stato rivisto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue.

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%

PROROGA CEDOLARE SECCA

E' stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale "in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

Nel nuovo comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO

In sede di conversione è stato eliminato l'obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

IMU LOCAZIONI IMMOBILI CANONE CONCORDATO

E' stato modificato il comma 6-bis dell'art. 13, DL n. 201/2011 prevedendo l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione per beneficiare dell'aliquota ridotta IMU per gli **immobili locati a canone concordato** (riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal Comune).

REDDITI FONDIARI NON INCASSATI

E' previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- dall'intimazione di sfratto per morosità;



- **dall'ingiunzione di pagamento.**

Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.

La nuova disposizione **ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020.**

In merito ai contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24

In sede di conversione, l'utilizzo del mod. F24 è stato esteso al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche. **Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.1.2020.**

RAVVEDIMENTO PARZIALE

E' stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

Quanto sopra è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

È confermata la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari **che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

La previsione in esame è applicabile dall'1.1.2019.

I "nuovi" sostituti d'imposta **devono trattenere in 3 rate** di pari importo l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

ESENZIONE TASI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA

E' prevista l'esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:

- fino alla permanenza di tale destinazione;
- purché non locati.

La nuova disposizione è applicabile dall'1.1.2022.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È confermata l'estensione **dell'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.



A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

A decorrere dall'1.7.2019, la fattura **va emessa entro 12 giorni** (anziché 10) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

E' previsto che l'invio delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato **entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

La comunicazione dei dati relativi al **secondo trimestre va effettuata entro il 16.9**.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

E' previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni dall'operazione**. Tale modifica non riguarda:

- la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
- i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 1, DPR n. 100/98.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o omissione di trasmissione, non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri "entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione" fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

- dall'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000;
- dall'1.1.2020 per gli altri soggetti.

CEDIBILITÀ CREDITO IVA TRIMESTRALE

E' prevista la possibilità di cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR. Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso **a decorrere dall'1.1.2020**.

SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO

A **decorrere dal 2020** è previsto che la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. L'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

Modifica disposizioni sanzionatorie

In caso di cessioni / prestazioni effettuate **senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate** della dichiarazione d'intento, è applicabile la **sanzione dal 100 al 200%** dell'imposta (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

Le nuove disposizioni sopra accennate **sono applicabili dall'1.1.2020**.



IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

E' previsto che per il calcolo dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo Sdl, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al Sdl dall'1.1.2020.

In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia è applicabile la sanzione del 30% dell'importo non versato.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE RUOLI

E' stata riaperta la possibilità di usufruire della "rottamazione" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La riapertura:

- non si estende ai debiti già compresi nell'istanza di adesione alla rottamazione ex art. 3, DL n. 119/2018 presentata entro il 30.4.2019,
- è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall'1.5.2019 al 29.6.2019.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando l'istanza di adesione **entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - **in unica soluzione entro il 30.11.2019;**

ovvero

- in un **numero massimo di 17 rate** consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L'Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l'ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 (Rottamazione-bis)

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che non hanno effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:

- in un'unica soluzione entro il 30.11.2019;

ovvero

- in un numero **massimo di 9 rate** di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11.2020 e 2021



OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

È stata “revisionata” la disciplina relativa all’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che:

- **a partire dal 2018** i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, **sono tenuti entro il 30.6** di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni

relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);

- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. **pubblicano nella Nota integrativa** al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

- **a partire dall’1.1.2020**, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta **una sanzione pari all’1%** degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione. Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti” è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria;

- **non sono applicabili** nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici **effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000**.

Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, se svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES